DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE 230/2017/R/GAS

GESTIONE DEI DATI DI MISURA NELL'AMBITO DEL SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO PER IL SETTORE GAS ORIENTAMENTI

Documento per la consultazione

Mercato di incidenza: gas naturale

6 aprile 2017

Premessa

Il presente documento per la consultazione descrive primi orientamenti finalizzati a dare attuazione alla legge 24 marzo 2012, 27/2012, in riferimento alla gestione dei dati

di misura di gas nell'ambito del Sistema Informativo Integrato (di seguito: SII o

Sistema).

Nello specifico si intende prevedere, in via sperimentale e analogamente a quanto fatto

per le misure elettriche, che le imprese di distribuzione, con riferimento ai dati di misura raccolti ai sensi del Testo Integrato Vendita Gas (di seguito: TIVG), trasmettano

anche al SII i dati messi a disposizione agli utenti della distribuzione.

I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità, per iscritto,

possibilmente in formato elettronico, le loro osservazioni e le loro proposte entro e non

oltre il 3 maggio 2017.

I soggetti che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in

parte, della documentazione inviata sono tenuti a indicare quali parti della propria

documentazione sono da considerare riservate.

È preferibile che i soggetti interessati inviino osservazioni e commenti attraverso il

servizio telematico interattivo messo a disposizione sul sito internet dell'Autorità

(www.autorita.energia.it).

In alternativa, i soggetti interessati possono inviare osservazioni e commenti al

seguente indirizzo tramite uno solo di questi mezzi: e-mail con allegato il file

contenente le osservazioni, fax, posta:

Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico

Direzione Mercati Retail e Tutela dei consumatori di energia

piazza Cavour, 5 – 20121 Milano

email: mercati-retail@autorita.energia.it

sito internet: www.autorita.energia.it

2

1. Introduzione

- 1.1. La legge 13 agosto 2010, 129/10 successivamente integrata con la legge 24 marzo 2012, 27/2012, ha previsto l'istituzione, presso l'Acquirente Unico, di un Sistema Informativo Integrato per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell'energia elettrica e del gas naturale, basato su una banca dati dei punti di prelievo e dei dati identificativi dei clienti finali e che tale Sistema sia "finalizzato anche alla gestione delle informazioni relative ai consumi di energia elettrica e di gas". Si prevede, dunque, che la banca dati del SII, il Registro Centrale Ufficiale (di seguito: RCU) raccolga, "oltre alle informazioni sui punti di prelievo ed ai dati identificativi dei clienti finali, anche i dati sulle relative misure dei consumi di energia elettrica e di gas" e che il SII provveda alla gestione dei medesimi.
- 1.2. In prima attuazione delle disposizioni citate relative alle misure, l'Autorità si è focalizzata sul settore elettrico prevedendo, con la deliberazione 65/2012/R/eel, la standardizzazione dei flussi operativi relativi alle misure elettriche scambiati tra gli operatori (imprese distributrici e utenti del dispacciamento), strutturati in modo tale da essere successivamente inclusi nel perimetro dell'attività del SII.
- 1.3. Sempre con riferimento al settore elettrico, in una seconda fase, con le deliberazioni 640/2014/R/eel e 402/2015/R/eel l'Autorità ha disposto l'avvio di una sperimentazione concernente la gestione dei dati di misura nell'ambito del SII, prevedendo la contestuale messa a disposizione al Sistema dei dati di misura da parte delle imprese distributrici in relazione ai punti di prelievo rispettivamente con trattamento orario e con trattamento non orario. Relativamente ai punti di prelievo con trattamento orario, a seguito dei positivi riscontri della fase di sperimentazione, le modalità operative sono divenute standard con la deliberazione 358/2016/R/eel, che ha assegnato al SII anche l'attività di aggregazione delle misure dei prelievi ai fini del *settlement*, con riferimento ai punti di prelievo trattati orari, operativa da gennaio di quest'anno.
- 1.4. Avviandosi verso la piena conclusione della fase sperimentale per il settore elettrico, l'Autorità ritiene che possano esserci le condizioni per dare un'ulteriore attuazione alle disposizioni di legge sopracitate attraverso una fase sperimentale di invio parallelo al SII dei dati di misura anche per il settore gas, come meglio descritto nei successivi paragrafi.

2. Regolazione vigente in materia di gestione dei dati di misura nel settore gas

Misure periodiche

2.1. Con la deliberazione 117/2015/R/gas, modificando il TIVG, l'Autorità ha approvato la riforma della regolazione in materia di misura dei punti di riconsegna della rete di distribuzione per il settore del gas naturale, anche in attuazione del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102.

- 2.2. Il TIVG così modificato, in vigore dall'1 gennaio 2016, definisce in dettaglio tempistiche e modalità con le quali le imprese di distribuzione devono raccogliere i dati di lettura e metterli a disposizione degli utenti della distribuzione. In particolare, sono ivi definite:
 - a) le frequenze di rilevazione minime, che risultano:
 - mensili con granularità giornaliera, in caso di presenza di smart meter¹,
 ai sensi dell'articolo 14bis;
 - mensili o plurimensili, differenziate in funzione dei livelli di consumo, nel caso di presenza di misuratori tradizionali, ai sensi dell'articolo 14;
 - b) l'obbligo per l'impresa di distribuzione di:
 - validare i dati di misura entro tre giorni dalla rilevazione;
 - metterli a disposizione dell'utente della distribuzione entro il sesto giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui la rilevazione stessa è avvenuta
 - 2.3. Inoltre, seguendo un percorso parallelo a quello implementato per il settore elettrico, con la determinazione del Direttore della Direzione Mercati 20 marzo 2015, 4/2015 sono state modificate le "Istruzioni Operative dell'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico in tema di standard di comunicazione per il settore del gas naturale", al fine di ricomprendere la standardizzazione dei flussi relativi alla messa a disposizione delle misure periodiche e di rettifica relative ai punti di riconsegna misurati mensilmente con dettaglio giornaliero e con altre frequenze di lettura.
- 2.4. Successivamente all'approvazione della deliberazione 117/2015/R/gas alcune imprese di distribuzione hanno presentato dei piani migliorativi delle frequenze minime di rilevazione delle misure periodiche: il comunicato pubblicato in data 3 febbraio 2016 ha, pertanto, introdotto ulteriori frequenze di lettura nei flussi standardizzati con la sopraccitata determinazione 4/2015, al fine di garantire il recepimento dei suddetti piani.

Misure relative a prestazioni commerciali

2.5. Con riferimento alla raccolta e al trattamento dei dati di misura in occasione dello *switching*, la deliberazione 138/04 stabilisce, tra l'altro, che in tali casi venga rilevato un dato di misura nel periodo compreso tra il quinto giorno lavorativo precedente ed il terzo giorno lavorativo successivo al giorno di decorrenza dello *switching*, eventualmente ricondotto al giorno di decorrenza medesimo, qualora non coincidente. Nel caso non fossero disponibili letture, l'impresa di distribuzione è tenuta a validare eventuali dati di autolettura. L'impresa di distribuzione è quindi tenuta a comunicare, entro 6 giorni lavorativi dalla data di

¹ Per *smart meter* si intende il gruppo di misura caratterizzato dai requisiti funzionali minimi definiti dalle direttive dell'Autorità approvate con la deliberazione 631/2013/R/Gas.

- switching, i dati di misura all'utente della distribuzione uscente ed all'utente della distribuzione subentrante con formati standard, anch'essi definiti nella sopraccitata determinazione n. 4/2015.
- 2.6. Con riferimento alla raccolta e al trattamento dei dati di misura in occasione della voltura, l'allegato A alla deliberazione 102/2016/R/com² stabilisce che, nel caso in cui sul punto di riconsegna non sia installato uno smart meter, l'impresa di distribuzione proceda ad una rilevazione del dato di misura alla data di attivazione contrattuale, o che comunque provveda a ricondurre a tale data una rilevazione ad essa prossima. In assenza del dato rilevato viene utilizzata un'autolettura o, eventualmente, si procede alla stima del dato di misura. L'impresa di distribuzione è quindi tenuta a mettere a disposizione dell'utente della distribuzione uscente e dell'utente della distribuzione entrante e, contestualmente, al SII, il dato di lettura come sopra definito entro 5 giorni lavorativi dalla data di attivazione contrattuale. Peraltro, per alcuni casi particolari quali quello di autolettura disponibile alla data della comunicazione funzionale all'attivazione contrattuale verso il SII, la messa a disposizione dei dati di misura può già avvenire contestualmente ad essa, e quindi essere già comunicata esclusivamente tramite il SII: negli altri casi le comunicazioni del dato di lettura prevedono invece una interlocuzione diretta tra imprese distributrici ed utenti della distribuzione.
- 2.7. Con la determinazione del Direttore della Direzione Mercati 19 aprile 2016, 6/2016 sono state ulteriormente integrate le "Istruzioni Operative dell'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico in tema di standard di comunicazione per il settore del gas naturale", al fine di ricomprendere la standardizzazione dei flussi relativi alle autoletture acquisite in occasione di una voltura, nonché del dato di misura, e dell'eventuale sua rettifica, rilevato dall'impresa di distribuzione in occasione della medesima prestazione.

3. Orientamenti e finalità da perseguire in merito alla gestione dei dati di misura nell'ambito del SII per il settore gas

Orientamenti in materia di messa a disposizione dei dati di prelievo tramite il SII

3.1. Al fine di avviare il processo di gestione dei dati di consumo nell'ambito del SII, al pari di quanto fatto per il settore elettrico, è orientamento dell'Autorità estendere il ruolo centrale del SII anche al settore del gas naturale.

² Con la deliberazione 102/2016/R/com l'Autorità ha regolato la voltura nel settore gas definendo le disposizioni funzionali all'acquisizione della titolarità di un punto di riconsegna attivo da parte di un cliente finale. In particolare, con tale deliberazione, l'Autorità ha già introdotto l'utilizzo del SII per l'invio delle misure in ambito gas con riferimento a limitate casistiche.

- 3.2. A tal fine, e similarmente a quanto avvenuto per il settore elettrico, l'Autorità intende prevedere una prima fase sperimentale nella quale le imprese distributrici avranno l'obbligo di trasmettere al SII, contestualmente e parallelamente alla messa a disposizione effettuata agli utenti della distribuzione, i dati di misura relativi ai punti di riconsegna rilevati in accordo a frequenze e modalità descritte nel TIVG.
- 3.3. Le modalità di messa a disposizione dei dati di misura al SII saranno quindi le medesime utilizzate dalle imprese distributrici nella messa a disposizione agli utenti della distribuzione, rappresentate dagli standard di comunicazione definiti con la determinazione 4/2015 di questa Autorità.
- 3.4. Per quanto riguarda i processi commerciali, gli interventi dell'Autorità riguarderanno la messa a disposizione, tramite il SII, della misura di voltura e della misura di *switching* agli utenti della distribuzione interessati. Sul tema, come noto, l'Autorità intende avviare prossimamente una riforma del processo di *switching* che, in analogia a quanto previsto dalla deliberazione 487/2015/R/eel per il settore elettrico, attribuisca al SII la responsabilità di gestione del medesimo processo e in tale ambito verrà implementata anche questa previsione.

Spunti per la consultazione

- Q1. Si concorda con l'obiettivo di estendere la gestione dei dati di consumo per il settore gas tramite il SII?
- Q2. Si condividono le modalità della sperimentazione prospettato, nonché l'utilizzo dei formati standard già in uso?

Finalità della sperimentazione

- 3.5. L'attività di trasmissione parallela e contestuale al SII e agli utenti dei dati di misura è funzionale al perseguimento di alcuni obiettivi, parte dei quali di immediato raggiungimento. Fin da subito sarà possibile monitorare la corretta applicazione da parte delle imprese di distribuzione delle disposizioni di cui al TIVG, nonché tracciare e monitorare l'andamento del piano di installazione degli *smart meter*, previsto dalla deliberazione 554/2015/R/gas.
- 3.6. La sperimentazione metterà il SII nelle condizioni di gestire i flussi dei dati di misura rilevati dalle imprese di distribuzione e fornirà importanti indicazioni circa le modalità e le tempistiche secondo le quali prevedere un'eventuale ottimizzazione della messa a disposizione di tali dati agli utenti della distribuzione.

- 3.7. Inoltre, in ottica futura, la fase di sperimentazione costituirà elemento propedeutico finalizzato a valutare, come per il settore elettrico, le opportune evoluzioni regolatorie in materia di:
 - a) centralizzazione della messa a disposizione dei dati di misura;
 - b) aggregazione delle misure funzionali al settlement.

Centralizzazione della messa a disposizione dei dati di misura

- 3.8. Un ampliamento del ruolo del SII come interfaccia unica per imprese di distribuzione e utenti nell'ambito del processo di messa a disposizione delle misure gas, che avvenga mutuando e razionalizzando i flussi standard di misura oggi esistenti, potrà garantire il miglioramento nelle attività legate alla gestione delle misure per tutti gli operatori.
- 3.9. Qualora la sperimentazione abbia esito positivo, l'Autorità intende disporre la modifica della disciplina vigente in materia di messa a disposizione dei dati di misura prevedendone la centralizzazione nell'ambito del SII. Come già verificato e testato nel settore elettrico, ciò comporterà per gli utenti della distribuzione l'accesso ad un unico sistema informativo per disporre di tutti i dati misura messi a disposizione dalle imprese di distribuzione, che a loro volta dovranno interfacciarsi esclusivamente con il medesimo.
- 3.10. In aggiunta agli evidenti vantaggi operativi che tale ottimizzazione comporta³, il passaggio delle misure tramite il SII potrà consentire la certificazione dei flussi trasmessi e standardizzare le attività di monitoraggio delle tempistiche previste dalla regolazione per la messa a disposizione dei dati, nonché il rispetto dei formati standard dei flussi, e l'evoluzione della regolazione in materia di indennizzi.
- 3.11. I dati di misura monitorati a livello centralizzato dal SII e più facilmente fruibili consentirebbero anche una migliore gestione del cliente finale: si pensi ad esempio ai dati afferenti alle volture per i quali è stata segnalata da alcuni operatori l'opportunità di valutare la messa a disposizione tramite il SII dei dati comunicati dall'impresa distributrice.
- 3.12. Inoltre, una volta che i dati di misura fossero acquisiti dal SII, verrebbero ridotti gli oneri informativi a carico delle imprese distributrici legati al monitoraggio retail, e in particolare quelli di cui alla deliberazione 100/2016/R/com e al TIF (Testo Integrato Fatturazione del servizio di vendita al dettaglio per i clienti di energia elettrica e di gas naturale).
- 3.13. In generale la centralizzazione dei dati di misura nell'ambito del SII è funzionale ad introdurre ottimizzazioni nel processo di messa a disposizione dei dati di

³ Tali vantaggi operativi sono stati evidenziati agli Uffici dell'Autorità anche dai soggetti operanti in entrambi i settori elettricità e gas nell'ambito di documenti per la consultazione e gruppi di lavoro, nonché attraverso segnalazioni su problematiche specifiche.

7

misura, sempre più rilevante anche rispetto alle attività di natura sia tecnica, sia commerciale svolte dagli operatori.

Aggregazione delle misure funzionali al settlement

- 3.14. A regime, la disponibilità dei dati di misura al SII potrebbe avere ricadute positive in termini di efficienza anche sulle attività afferenti il *settlement*, come prospettato da ultimo anche nel documento per la consultazione 570/2016/R/gas, con riferimento in particolare all'attività di aggregazione delle misure e di profilazione, ad oggi effettuata dalle imprese di distribuzione nell'ambito delle sessioni di bilanciamento e di aggiustamento ai sensi del TISG.
- 3.15. La disponibilità dei dati di misura, sia per i punti rilevati con dettaglio giornaliero che per tutti gli altri, e delle informazioni relative al profilo di prelievo e al prelievo annuo (*CA*) nell'ambito del SII potrà essere utilizzata, infatti, anche per la determinazione delle partite fisiche del servizio di bilanciamento e a supporto delle attività di bilanciamento di Snam.
- 3.16. Tale tematica sarà approfondita in una prossima consultazione nell'ambito del procedimento di revisione del *settlement* in corso.
- 3.17. L'acquisizione da parte del SII di uno storico di misure sufficiente potrebbe anche consentire la futura determinazione diretta del prelievo annuo *CA*, il cui calcolo viene ad oggi effettuato dalle imprese distributrici su base annuale.
- 3.18. In linea generale, quindi, la disponibilità delle misure nell'ambito del SII consentirebbe una radicale razionalizzazione e semplificazione degli obblighi informativi connessi alle attività descritte, unitamente al superamento della distinzione tra imprese di distribuzione sottese e di riferimento.

Spunti per la consultazione

- Q3. Si condividono le evoluzioni regolatorie prospettate nella descrizione del processo di centralizzazione?
- Q4. Si ravvedono ulteriori elementi di sviluppo regolatorio connessi con la centralizzazione dei dati di misura nel SII?

Tempistiche della sperimentazione

3.19. In ragione degli elementi di standardizzazione già implementati, citati nei precedenti paragrafi, è orientamento dell'Autorità prevedere che la sperimentazione prospettata possa entrare in vigore in tempi brevi, a partire dai

- dati di competenza del mese di settembre 2017, messi a disposizione nel mese di ottobre 2017.
- 3.20. Il termine della fase sperimentale sarà definito dall'Autorità sulla base della valutazione dei risultati conseguiti, e comunque si prevede non sarà superiore a 4 mesi, anche sulla base dell'esperienza maturata relativamente al settore elettrico.

Spunti per la consultazione

Q5. Si condividono le tempistiche di avvio e messa a regime delle nuove logiche di gestione dei dati di misura, qualora non emergessero criticità nella fase di sperimentazione?